



# Diritto & Fisco



Ok dal Cndcec al nuovo codice deontologico, in vigore dal 1° aprile. Entra l'equo compenso

## Commercialisti, occhio ai social Vietati commenti che ledono l'immagine della categoria

DI MICHELE DAMIANI

**M**assima cautela per i commercialisti nell'utilizzo dei social network. Gli iscritti all'albo dovranno «astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o comunque nuocere all'immagine e al decoro della professione». Sarà vietato anche «enfaticizzare le proprie capacità professionali», sia sui social che nei rapporti con la stampa. E quanto prevede il nuovo codice della categoria, approvato ieri dal Consiglio nazionale dei commercialisti (Cndcec). Il testo, che era in consultazione da fine febbraio, entrerà in vigore il 1° aprile.

«Abbiamo adesso un codice più rispondente al contesto sociale nel quale operiamo, fisiologicamente mutato nel corso degli anni», le parole del presidente del Cndcec **Elbano de Nuccio**. «Equo compenso, sanzione unica per violazioni plurime nell'ambito del medesimo procedimento disciplinare, rapporti tra colleghi, utilizzo dei social network, abusivismo professionale e pubblicità sono alcuni degli aspetti più rilevanti sui quali ci sia-

mo concentrati».

**Occhio ai social.** È l'articolo 39 a trattare i rapporti con i mezzi di informazione e l'utilizzo dei social network. Viene integrato il comma 1, inserendo lo specifico divieto al professionista di «fornire notizie coperte dal segreto professionale, spendere il nome dei propri clienti, enfaticizzare le proprie capacità professionali e comunicare informazioni equivocate, ingannevoli o suggestive». Il secondo comma parla esclusivamente di social. La precedente versione stabiliva che «Nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto deve, in ogni caso, agire con rispetto e considerazione e preservare l'immagine e il decoro della professione, assicurando l'osservanza dei doveri e il rispetto degli obblighi indicati negli articoli...».

Il nuovo codice, invece, prevede un obbligo più stringente. Fermo restando l'obbligo di rispettare i doveri propri dell'attività professionale, «nell'utilizzo dei mezzi di comunicazione sociale, ivi inclusi i social network, l'iscritto deve astenersi da qualsiasi intervento o commento che possa ledere l'onorabilità delle istituzioni, anche di categoria, o

comunque nuocere all'immagine e al decoro della professione e degli iscritti». Una novità che aveva già portato a una serie di polemiche all'interno della categoria durante il periodo di consultazione. Sul punto è intervenuto **Pasquale Mazza**, consigliere nazionale delegato alla deontologia: «Chiariamo che, fermo restando ovviamente il diritto di critica, bisogna attenersi a comportamenti deontologicamente corretti sia verso l'esterno, a cominciare dall'approccio da avere verso le istituzioni, sia verso l'interno, con comportamenti che devono essere rispettosi anche tra colleghi».

**Equo compenso.** L'articolo 25 introduce per la prima volta il concetto di equo compenso nel codice deontologico di categoria. Viene citata la legge 49/2023, che ha rafforzato la precedente normativa in materia e che diventa il punto di riferimento per gli iscritti all'albo. Un ingresso che porterà anche una serie di doveri per gli stessi iscritti; nei rapporti con i clienti ci sarà l'obbligo di convenire un compenso «che sia giusto, equo e proporzionato alla prestazione». Il professionista dovrà informare l'utenza «che è nulla



Il presidente del Cndcec Elbano de Nuccio

la pattuizione di compensi che non siano giusti» e non potrà «proporre o pubblicizzare prestazioni professionali gratuite ovvero a prezzi meramente simbolici, in qualsiasi forma e con qualsiasi mezzo e strumento».

**Il titolo professionale.** Infine, rispetto al testo in consultazione, è stata modificata un'altra novità che aveva fatto discutere, ovvero il comma 5 dell'articolo 44 relativo all'utilizzo del titolo professionale. La versione originaria obbligava il professionista a utilizzare «integralmente il titolo previsto dall'ordinamento», con il divieto di utilizzare

il termine «commercialista» senza la completa indicazione del titolo posseduto (ad esempio, «dottore commercialista»). La nuova versione, invece, recita: «Nell'esercizio della propria attività il professionista utilizza il titolo professionale spettante in base all'ordinamento professionale vigente». Come spiegato da de Nuccio «la norma è stata modificata, ma resta chiarissima relativamente alle modalità per un corretto utilizzo del titolo professionale, affinché esso sia pienamente rispondente a quanto previsto dal nostro ordinamento».

© Riproduzione riservata

## Secondo la Cassazione omicidio stradale senza attenuanti se il pedone è investito nel parcheggio del supermercato. Anche se manca segnaletica

Scatta l'omicidio stradale senza concorso di colpa della vittima e di terzi per l'automobilista che investe il pedone nel parcheggio del supermercato. L'attenuante per l'imputato va esclusa anche se la persona è travolta dall'auto mentre cammina lungo gli stalli vuoti del parcheggio e il gestore non ha installato la segnaletica a tutela dei pedoni: l'area «incriminata», infatti, non può essere qualificata come posteggio a uso pubblico se non con un provvedimento discrezionale del Comune mentre l'auto impatta contro la persona offesa in un punto in cui il veicolo non sarebbe dovuto transitare. Così la Corte di cassazione penale, sez. quarta, nella sentenza n. 11821 del 21/03/2024.

Disattenzione fatale

Diventa definitiva, con le inevitabili conseguenze sul piano civile, la condanna inflitta all'automobilista: otto mesi di reclusione, sospesi con la condizionale e la non menzione nel certificato giudiziale, e altrettanti di sospensione della patente. Decisive le immagini delle telecamere di sorveglianza: è un pomeriggio d'estate e dal supermercato esce una signora con la busta della spesa che a passo spedito attraversa gli stalli vuoti del parcheggio deserto; è colpita



Il palazzo della Cassazione

dall'auto mentre si trova nell'ultimo posto auto prima dell'ingresso: la donna al volante guida con una mano sola, forse distratta dal cellulare (risulta arrivata una chiamata solo qualche minuto prima). È un attimo: la vittima batte la testa contro la pavimentazione autobloccante del parcheggio. E si configurano a carico della conducente negligenza, imprudenza e imperizia con violazione degli articoli 140, 141 e 143 Cds: una condotta di guida più attenta avrebbe consen-

tito di avvistare la donna davanti all'ingresso.

Comune prudenza

Il concorso di colpa sia della vittima sia del gestore del supermercato è escluso perché non si configura una violazione di norme cautelari da parte loro, che invece costituisce il presupposto per applicare l'attenuante di cui articolo 589 bis, comma settimo, Cds. Nei parcheggi, poi, l'utilizzo degli autobloccanti è consentito e non risulta sollevato il dubbio che se la vittima fosse caduta sull'asfalto si sarebbe salvata. Nelle aree private non aperte alla circolazione pubblica le norme del codice della strada hanno il valore di canoni di comune diligenza e prudenza.

Dario Ferrara

© Riproduzione riservata